

IN BREVE n. 046-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ATTENTI ALLE FALSE EMAIL CON VIRUS

L'Agenzia delle Entrate informa che sono state inviate false email come Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro, con oggetto "Aggiornamento".

Il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.

COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Attenzione alle finte email su presunte Linee Guida dell'Agenzia

Nel file allegato c'è un virus dannoso per il computer

Attenzione alle false email con oggetto "Aggiornamento" che circolano in queste ore e si presentano come Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.

L'Amministrazione sottolinea di essere assolutamente estranea a questi messaggi, che sono spesso volti a ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Non è un caso che all'interno del testo la consultazione delle istruzioni allegate sia consigliata "specialmente" a coloro che utilizzano i servizi di "Internet Banking".

Le Entrate, quindi, invitano i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla ad alcuno e a eliminarla senza aprire l'allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer.

PENSIONI e PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER IL 2015

Andiamo verso la fine anno 2014 e già si fanno alcune previsioni di adeguamento delle pensioni al costo della vita, certamente non rosee. Alcune stime danno un +0,3%, ma attenzione con congruagli passivo del 2014 la cui stima di previsione era stata dell' 1,3% ma verosimilmente ci chiuderà con un +1,1% e perciò con un recupero degli enti previdenziali dell'0,2%.

Ricordiamo che gli aumenti per il 2015 dovrebbero essere così articolati sul tasso di previsione che dovrebbe essere reso noto dal Ministero dell'Economia a fine novembre:

- 100% per i trattamenti complessivi sino a tre volte il trattamento minimo;
- 95% per quelli da tre a quattro volte il minimo;
- 75% per quelli da quattro a cinque volte il trattamento minimo;
- 50% per quelli da cinque a sei volte il minimo;
- 45% per i trattamenti complessivi superiori a sei volte il trattamento minimo.

Inoltre la rivalutazione non avverrà più per scaglioni, ma per applicazione dell'indice sull'intero assegno, mentre per l'ultima fascia l'aumento sarà fisso calcolato alla cifra pari a sei volte il minimo e non agganciato agli importi (tetto massimo perequativo...pari neanche a un caffè se si considerano gli importi netti!).

Sorci verdi anche per i lavoratori futuri pensionati che potrebbero vedere in negativo la perequazione 2015 sul montante per un Pil negativo sul quale viene basata la rivalutazione annuale dei contributi versati dal lavoratore per il calcolo della futura pensione (per la legge Dini di riforma delle pensioni, legge 335/1995, il tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo viene calcolato ogni anno dall'Istat sulla base delle serie storiche del Pil, ultimi 5 anni). Infatti il coefficiente di rivalutazione, se sarà applicato, sarebbe del -0,1927%.

Ma come può una "rivalutazione" avere un tasso negativo...sarebbe una svalutazione! Sì, su soldi versati però a valore corrente durante tutta la vita lavorativa...

Dunque come si può parlare di rivalutazione di pensione se il tasso di riferimento (Pil) è negativo?

Il perverso meccanismo, se applicato, avrebbe il paradossale effetto di sottrazione di soldi versati a valore corrente dai lavoratori, futuri pensionati, dal «salvadanaio previdenziale».

AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

Domanda

Le somme di denaro che un'associazione di volontariato eroga ai propri aderenti sono soggette a ritenuta d'acconto?

Risponde G.Mingione

L'obbligo di effettuare le ritenute sussiste ogniqualvolta le somme erogate rappresentino un reddito (articoli 23 e seguenti del Dpr 600/1973). I rimborsi, intesi come restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro, non rappresentano un reddito, e, pertanto, non rientrano tra le erogazioni soggette a ritenuta. Le associazioni di volontariato, infatti, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri membri per il perseguimento dei fini istituzionali (articolo 3, legge 266/1991). L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione. Inoltre, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui si fa parte (articolo 2, legge 266/1991).

OBBLIGO DI PREAVVISO e DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE

MADRE

Con interpello n. 28 del 7 novembre il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni inerenti l'articolo 55 comma 5 del DLgs 151/2001 (nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso) circa la possibilità della lavoratrice madre e del padre lavoratore di presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso come da articolo 2118 cc.

In particolare:

la disposizione, sebbene faccia riferimento all'articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all'ipotesi di "dimissioni" presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all'estensione temporale da 1 a 3 anni, ..., riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse."


IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 28 del 7.11.2014 (documento 183)

PENSIONI, TASSO RIVALUTAZIONE NEGATIVO MA NON PER CONTRIBUENTI ENPAM

da DoctorNews dell'8 novembre 2014 di Mauro Miserendino

Nuvole sul fronte pensioni, anche per gli ospedalieri contribuenti Inpdap, mentre splende uno spicchio di sole - legislatore permettendo - per i medici convenzionati e i liberi professionisti che versano all'Enpam. Il ministero del Lavoro ha da poco reso noto che, per la prima volta dalla riforma Dini il tasso di rivalutazione delle pensioni è negativo. Essendo legato al prodotto interno lordo e alla sua variazione nell'arco del quinquennio, quest'anno il castelletto della maggior parte degli italiani subisce un tasso di rivalutazione negativo del -0,1927%. Un contribuente che ha versato mille si ritrova il montante contributivo abbattuto a 980 e rotti, perché il Pil italiano non cresce dal secondo semestre 2011 e anzi è diminuito del 5,5% nel 2012. Tuttavia nell'Enpam il problema non esiste e il perché lo spiega il Presidente della Fondazione **Alberto Oliveti**. «Da quando nel 1995 il sistema pubblico è passato al meccanismo di calcolo contributivo, l'Inps-Inpdap incassa i contributi, li incrementa sulla base delle variazioni del Pil e quando il contribuente va in pensione trasforma il castelletto in rendita dividendolo per tante annualità quanta è l'aspettativa di vita; se è 20 anni il castelletto si divide per 20, se il prodotto interno lordo per caso è stato negativo si attenderà una pensione pari a un ventesimo di una cifra inferiore ai contributi conferiti. Non resta che sperare, come facciamo tutti, nella ripresa. Enpam invece rivaluta i contributi in base alla variazione dei prezzi Istat, e utilizza un calcolo contributivo indiretto a valorizzazione immediata: il contribuente gode di un coefficiente positivo legato all'inflazione e riesce a sapere in tempo reale di quanto si valorizza il suo contributo». **(1)**

Medici e dentisti possono permettersi un trattamento migliore dall'alto di un enorme accumulo patrimoniale a garanzia delle pensioni. «Ci "salvammo" 20 anni fa accettando la sfida di diventare una cassa privatizzata: fermo restando il fine pubblicistico di erogare pensioni, ci saremmo gestiti da noi, avremmo determinato autonomamente i coefficienti di rendimento delle pensioni dei medici e dentisti. Per ottenere l'autonomia abbiamo rinunciato però al soccorso della fiscalità generale in caso di "crack" e a garanzia delle pensioni, come altri enti privatizzati, abbiamo dovuto mettere quote di patrimonio molto elevate, accumulando un tesoro di contributi pari a 12 volte quanto sborsiamo annualmente in assegni pensionistici. Dopo 20 anni, possiamo dire di saper sostenere un sistema di calcolo vantaggioso, e di possedere basi solide-dice Oliveti-al punto che lo Stato ci tartassa, tassa i contributi due volte, quando si accumulano e quando eroga l'assegno, ha appena aumentato la tassazione dei rendimenti al 26%, non ci consente di detrarre l'Iva. Insomma, quanto purtroppo accade, oltre che per rimboccarsi tutti le maniche, è motivo per essere orgogliosi dell'autonomia Enpam e sostenerla».



(1) ATTENZIONE

Mentre per i Fondi speciali dei Mmg, pediatri e medicina dei servizi e degli Ambulatoriali

nonché per la Quota B del Fondo generale la rivalutazione del montante si basa sugli indici Istat di svalutazione (variazione dei prezzi Istat), per la quota A del Fondo generale e per il Fondo speciale dei convenzionati esterni che sono stati messi nel sistema di calcolo contributivo legge Dini, il sistema di rivalutazione della capitalizzazione dei contributi versati è agganciato al Pil...e, se non interviene un provvedimento di blocco della stortura, i montanti potrebbero essere minati dalla negatività dell'indice di rivalutazione evidenziato dall'Istat in -0,1927 .

PENSIONI FUTURE PIU' MAGRE - ECCO I PERCHE'

Prospettive di pensioni future particolarmente magre. Ma perché?

- Entrata sempre più tardiva nel mondo del lavoro;
- alternanza di periodi lavorati e periodi di disoccupazione;
- retribuzioni che tendono al basso;
- periodi di lavoro in nero.

Tutti fattori che porteranno a indici di sostituzione (rapporto tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione) inferiori al 60-50% e forse anche meno.

Ma di chi la colpa? certamente non dei padri e dei nonni che in periodi più fortunati hanno avuto maggior attività lavorativa con retribuzioni più dignitose, anzi sono propri i padri e i nonni che con le loro attuali pensioni, in carenza di ammortizzatori sociali di Stato, sostengono molte volte figli e nipoti. Piuttosto chiediamoci: i nostri amministratori sono stati e sono all'altezza dei compiti cui sono preposti, prevedendo e correggendo eventuali distorsioni nel mondo del lavoro e previdenziale? Perché l'assenza quasi totale di un welfare efficiente, pagato peraltro dal cittadino con la fiscalità?

E ora si grida e si piange e si additano i pensionati come rapinatori dei figli...capri espiatori, invece, di carenze programatorie di amministratori o incapaci o inerti di fronte a una evoluzione sociale, culturale e del sistema di vita con profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, con grosse mine vaganti di speculazioni finanziarie.

Ultimo colpo: la possibilità di rivalutazioni negative del montante, cioè dei risparmi forzosi dei contributi previdenziali versati mese dopo mese in attività lavorativa per la futura pensione nel postlavorativo...la riforma Dini del 1995 si era dimenticata (!?) della possibilità di un Pil negativo.....

VERA SEMPLIFICAZIONE o ULTERIORE COMPLICAZIONE FISCALE ?

Si enfatizza l'avvio del 730 parzialmente precompilato per agevolare i contribuenti, pensionati e lavoratori dipendenti, nel loro adempimento fiscale.

Ma tra le righe compare anche che il "precompilato" non arriverà a casa del cittadino, ma dovrà essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle entrate dopo ovviamente le procedure di accreditamento per la dovuta registrazione all'area riservata.

Ma quanti pensionati saranno in grado di usufruire di questa agevolazione? Quanti dovranno poi completare la denuncia?

Allora è una semplificazione vera agevolazione per il contribuente o piuttosto una semplificazione per l'ufficio fiscale?

Prima affermazione spontanea: non era il caso di lasciare le cose come prima, in attesa di soluzioni più agevoli per il contribuente?

Seconda affermazione: come hanno fatto e fanno gli altri Paesi ove viene inviata al contribuente una paginetta da controllare e se per caso qualcosa non è corretto, in contraddittorio correggere eventuali inesattezze, e forti delle loro esperienze copiare le procedure?

E allora, dove è la semplificazione fiscale? Non è piuttosto una ulteriore complicazione e aggravio di spese per il cittadino, che per ottemperare al dovere di buon contribuente dovrà affidarsi e pagare professionisti specializzati? E viene allora anche un forte dubbio che questa novità, etichettata come semplificazione, non sia fatta per il cittadino, ma per il mulino amministrativo.

Cara Amministrazione fiscale cerchiamo di semplificare realmente la procedura e non costringiamo i contribuenti, soprattutto se anziani pensionati, a continuare ad impazzire per adempiere al dovere fiscale. Se deve essere una iniziativa utile, cominciamo ad inviare a casa il precompilato 730, IMU, TASI possibilmente in tutte le sue parti, come è stato programmato e non costringerlo alla caccia al tesoro su internet....

PENSIONATI PUBBLICI E PRIVATI - NESSUN INCARICO NELLA PA

Con la legge Madia (legge 144/2014 - articolo 6) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (quali i componenti di consiglieri di Ordini o Collegi professionali). Sono consentiti incarichi e collaborazioni, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.

Ricordiamo come già in precedenza (legge 135/2012 art.5) sia già stato introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a pubblici dipendenti collocati in quiescenza che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Maglie piuttosto strette, ma con dei soliti distinguo....vedi, non ultimo, il pensionato Tiziano Treu cui è stato recentemente conferito l'incarico (gratuito?) a Direttore generale dell'INPS al posto di Mastrapasqua.

E che dire di molti Direttori generali per lo più già titolari di una pensione? o di altri pensionati di alte cariche dello Stato con incarichi di consulenza nei vari organismi dello Stato e parastato?

I BOX DATI IN AFFITTO PERDONO LO SCONTO DEL 50% da Sole 24 ore - risposta 3667

D - Una società di costruzioni ha realizzato dei box,La cui costruzione è terminata nel 2010/2011. In attesa della vendita, alcuni sono stati locati. Ora La società procederà alla vendita. L'acquirente, fermo restando il vincolo pertinenziale, potrà fruire della detrazione del 50%?

R - La detrazione Irpef del 36-50% (articolo 16bis del Tuir 917/1986, articolo 1, comma 139, legge 147/2013) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale ad un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall'impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. L'affitto del box prima della vendita (nel caso di specie i box sono stati realizzati nel 2011) fa perdere le condizioni cui è subordinata

l'applicazione dei benefici ai box di nuova costruzione. Pertanto, se prima della vendita il box è stato affittato, la detrazione non si applica. Solo se la locazione è stata per brevi periodi e l'immobile è rimasto classificato in bilancio come rimanenza (bene merce e non bene patrimonio), allora la detrazione si ritiene applicabile. Se il box non è stato locato, invece, anche se i lavori di costruzione sono stati ultimati nel 2011, la detrazione si rende applicabile.

LE SPESE NOTARILI NON SONO DETRAIBILI da Sole 24 ore - risposta 3668

D - Ho fatto richiesta di concessione edilizia per lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da magazzino (C/2) ad abitazione. Il Comune, oltre agli oneri, mi chiede l'asservimento di un posto auto al futuro alloggio, oppure la corresponsione di ulteriori oneri. I costi per gli oneri richiesti dal Comune possono essere inseriti nella pratica di recupero del 50% dei costi. Posso ugualmente includere nella detrazione il costo per l'atto notarile di asservimento, qualora decida per questa soluzione? In tal caso, devo chiedere al notaio la possibilità di pagare tramite bonifico bancario?

R - La risposta è negativa. Le spese per l'atto notarile non sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16bis Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013; Guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it). Mentre tutte le spese professionali, ivi comprese le spese inerenti la direzione lavori, la progettazione e gli oneri concessori inerenti i lavori concorrono alla determinazione dell'importo detraibile, le spese per l'atto notarile di asservimento di un posto auto all'alloggio non sono inerenti ai lavori, ma sono necessarie per la stipula del contratto che rende pertinenziale il parcheggio all'immobile.

DALLA CASSAZIONE

Se l'ospedale è carente

Se l'ospedale è carente è carente per strutture e organizzazione il medico non risponde per la morte del paziente.

Corte di Cassazione - sentenza numero 46336 del 10 novembre 2014

Medico colpevole per morte di neonato

Medico riconosciuto responsabile per non aver provveduto al trasferimento di un neonato (poi deceduto) in altra struttura più adatta alla assistenza con maggiori possibilità di cure per evitare il decesso.

Corte di Cassazione - sentenza numero 46446 dell' 11 novembre 2014

DALLA CORTE COSTITUZIONALE

I lavoratori autonomi non dovranno più dimostrare che i prelievi effettuati col bancomat e non documentati non corrispondono "a pagamenti in nero".

La Corte Costituzionale ha decretato la illegittimità di tale presunzione con cui finora gli uffici fiscali conducevano gli accertamenti sui redditi dei professionisti.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. n.228 del 24.9.2014 (documento 184)

AGENZIA DELLE ENTRATE - RILEVANZA DEI CANONI TASSATI CON CEDOLARE SECCA

Domanda

Ho affittato un appartamento con cedolare secca, per 12mila euro annui. Non ho altri redditi. Posso essere a carico di mio marito? Potrò usufruire delle detrazioni per spese mediche?

Risponde G.Mingione

Le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del Tuir). Nel limite di reddito da non superare rientrano anche i canoni di locazione tassati con la cedolare secca (articolo 3, comma 7, Dlgs 23/2011). Conseguentemente, in presenza di un reddito da locazione di importo superiore a 2.840,15 euro assoggettato a tale regime di tassazione, non è possibile essere a carico di altri soggetti.

Per quanto riguarda la detrazione per le spese sanitarie, la stessa è prevista ai fini Irpef (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). La cedolare secca comporta, invece, il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile): pertanto, in mancanza di altri redditi assoggettati a Irpef, non è possibile fruire di tale detrazione.

ALLARME PLETORA MEDICA NEI PROSSIMI 5 ANNI

L'accesso a Medicina attuale (per effetto Tar di riammissione degli esclusi coi tests) porterà un gran numero di laureati a fronte di un esiguo numero di possibilità di ammissione alle Scuole di specializzazione con l'inevitabile pleora di laureati in medicina disoccupati: nei prossimi anni saranno licenziati 10-12 mila laureati in medicina a fronte di una offerta specialistica di circa la metà.

INDICE ISTAT IN DISCESA - NIENTE AUMENTI AI CANONI DI LOCAZIONE

Per l'indice Istat è in discesa non ci saranno aumenti dei canoni di locazione, ma neppure diminuiranno, lo ha chiarito la Confedilizia.

SVALUTAZIONE PENSIONI, A RISCHIO ANCHE PARTE DEI CONTRIBUTI ENPAM

da DoctorNews del 12 novembre 2014 di Mauro Miserendino

Si parla di un piccolo salvagente per le pensioni future dopo la "botta" della rivalutazione in negativo segnalata dal ministero del Lavoro sui contributi Inps, Inpdap & co. Alla camera è stato presentato da **Lello Di Gioia**, presidente della Bicamerale di vigilanza sulle casse previdenziali privatizzate, un emendamento alla bozza di Finanziaria per indurre il governo a rimediare al "buco": secondo indiscrezioni, servirebbero circa cento milioni di euro. L'abbattimento dei "castelletti" previdenziali che si profila sul 2014 per molti lavoratori, inclusi i medici dipendenti ospedalieri è pari a circa due decimi di punto percentuale ed è dovuto al fatto che nel sistema adottato dalla riforma Dini nel 1995 i contributi versati non sono moltiplicati per l'inflazione ma per un coefficiente pari alla media del prodotto lordo degli ultimi 5 anni: un Pil che purtroppo per l'Italia è stato negativo (addirittura -5,5% nel 2012). **Alberto Olivetti** presidente dell'Enpam ha sottolineato come l'autonomia scelta dalla Fondazione 20 anni fa abbia preservato l'aggancio dei contributi all'inflazione: medici convenzionati e liberi professionisti in quota B non vedranno rosicchiato dalla

crisi il montante contributivo. Ma **Marco Perelli Ercolini** vicepresidente Federspev (Federazione pensionati e vedove dei sanitari italiani) mette in guardia. «Mentre per i Fondi speciali dei Mmg, pediatri e medicina dei servizi e degli Ambulatoriali nonché per la Quota B del Fondo generale la rivalutazione del montante si basa sugli indici Istat di svalutazione (variazione dei prezzi Istat), e quindi il problema della rivalutazione negativa non sussiste, per la quota A del Fondo generale e per il Fondo speciale dei convenzionati esterni che sono stati messi nel sistema di calcolo contributivo legge Dini, il sistema di rivalutazione della capitalizzazione dei contributi versati è agganciato al Pil come per Inps & co. I problemi che si profilano sono gli stessi». Le strade per rimediare? Tutto sommato Perelli vede tre alternative: «Sarebbe auspicabile un provvedimento del governo che sospenda la stortura prevista dalla legge Dini. C'è l'ipotesi di uno stanziamento che copra la perdita per i contribuenti, o in alternativa garantirebbe stabilità un cambio di rotta che leghi il coefficiente di valutazione non all'andamento quinquennale del Pil ma a quello decennale».

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: ottobre 2014
 Aggiornato: 13 novembre 2014
 Prossimo aggiornamento: 12 dicembre 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

| | |
|---|--------------|
| Indice generale | 107,2 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | +0,1 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | +0,1 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +0,8 |

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2014

L'indice Istat relativo al mese di ottobre 2014 è pari a 107,2 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **1,320028%** (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti. In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

RICETTE MEDICHE IN FARMACIA E NELLA SALE DI ATTESA **da Garante Privacy - Roma, 14 novembre 2014**

Nessun problema per le ricette in farmacia o nelle sale d'attesa degli studi medici, ma occorre consegnarle in busta chiusa

Necessario tutelare la riservatezza dei pazienti

Le ricette mediche possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici per il ritiro da parte dei pazienti, purché siano messe in busta chiusa. Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti.

Con una lettera inviata al Presidente della federazione italiana medici di medici generale (Fimmg), il Presidente del Garante per la privacy, Antonello Soro, è intervenuto per sgombrare il campo da allarmi ingiustificati su presunti divieti dell'Autorità, che si sono diffusi nei giorni scorsi a seguito di articoli e lettere dei lettori apparsi su alcuni quotidiani.

Il Garante ha dunque precisato che le procedure, in vigore già da tempo, consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverglieli necessariamente consegnare di persona. Per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata.

Semplici regole di buon senso, queste, che permettono di rispettare la riservatezza e la dignità delle persone senza creare troppi aggravii e difficoltà né ai medici né agli stessi pazienti.

Ingiustificati anche i timori riguardo ad un particolare "accanimento" nei controlli ispettivi del Garante nei confronti dei medici di base. Nella lettera l'Autorità ha sottolineato che l'attività di verifica, svolta a tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, riguarderà infatti il settore sanitario nel suo complesso - a partire dai rischi connessi alle grandi banche dati sanitarie, al fascicolo sanitario elettronico, alla telemedicina - e non specificamente i trattamenti svolti dal singolo medico.